



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 11 GEN. 2012

URGENTE

Spett.le ANEC
c.a. Presidente
Fax 06-4404255

Prot. 506/c 01.01.01 - F 2

OGGETTO: D.m. 21.1.2010 tax credit digitalizzazione delle sale – Quesiti su “rapporto tra aiuti temporanei e aiuti *de minimis*” e “alternatività tra tax credit digitale e contributo Regione Lazio”.

Si fa riferimento ai quesiti in oggetto di codesta Associazione del 27 ottobre u.s., per rappresentare quanto segue:

Quesito 1) Rapporto tra aiuti temporanei e aiuti *de minimis*

Con riguardo alla tesi prospettata nella nota in riscontro, lo scrivente comunica di aver interrogato il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri circa la cumulabilità dei regimi dei cd. “aiuti temporanei di importo limitato” e cd. *de minimis*, con i conseguenti riflessi sulle modalità di calcolo degli aiuti, in particolare per le imprese che abbiano chiesto e/o ottenuto il *tax credit* digitale nella presente annualità e che risultino tra i richiedenti e/o beneficiari in relazione a quelle passate.

Il citato Dipartimento ha confermato, con nota n. 9241 del 29 dicembre u.s., che i due regimi hanno matrice giuridica, finalità e collocazione temporale differenti, ricordando, però, le Comunicazioni della Commissione europea del 22 gennaio 2009 e 31 ottobre 2009, nonché del 2 dicembre 2010, con le quali, in sostanza, si dispone univocamente che la sommatoria tra gli aiuti di importo limitato concessi e gli aiuti *de minimis* concessi nell'arco temporale 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010 non possa superare, in relazione ad una stessa impresa beneficiaria, la soglia di 500mila euro (i due regimi, in sostanza, non si cumulano, ma vale come soglia insuperabile il tetto di quello più favorevole).

Pertanto, per le domande di *tax credit* digitale avanzate a partire dal 1° gennaio 2011 (effettuate nella cornice esclusiva del sistema *de minimis*, vista la cessazione dell'altro regime), l'attività effettuata da questa Amministrazione, con stretto riguardo al profilo degli aiuti di Stato, consiste soltanto nell'accertare che nel presente e nei due esercizi



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

finanziari precedenti l'impresa non abbia ottenuto aiuti in *de minimis* oltre la soglia di 200mila euro (vanno conteggiate, però, le altre misure pubbliche di sostegno ricevute, come, a titolo di esempio, quelle regionali). Peraltro, se l'impresa - in conseguenza di domanda fatta nel 2010 - **abbia ottenuto nel 2011 aiuti di importo limitato**, l'Amministrazione, fino al 31 dicembre 2011, ha a riferimento, per il calcolo, la sopra delineata clausola del tetto a 500mila euro (sempre a far data dal 1° gennaio 2008).

In considerazione della circostanza che, dal 1° gennaio 2011 fino alla data della presente comunicazione, molti interessati - nella convinzione che l'aver ottenuto aiuti di importo limitato entro il 31 dicembre 2010 glielo impedisse - hanno rinunciato a fare domanda (in *de minimis*) di *tax credit* digitale, sono riaperti **fino al 31 marzo 2012** i termini per effettuare la richiesta - **ove essa non sia stata mai presentata** - in relazione a lavori la cui data di inizio non sia comunque anteriore al 23 dicembre 2010 (data del dPCM attuativo dell'ultima Comunicazione della Commissione UE in materia; giorno a partire dal quale un interessato poteva supporre - erroneamente, ma all'epoca con fondata convinzione - di non avere diritto a fare domanda) e che, in ogni caso, siano terminati entro e non oltre sessanta giorni prima della data della presente. Eguale termine del 31 marzo p.v. vale per l'effettuazione dell'eventuale istanza, debitamente circostanziata, da parte delle imprese che abbiano presentato domanda e ottenuto un beneficio ex d.m. 21.1.2010 nell'anno 2011, ma ritengano, sulla base di quanto sopra evidenziato, di essere nelle condizioni - tenuto conto, peraltro, di tutte le misure pubbliche di sostegno ottenute - che comportino la concessione di un credito d'imposta "integrativo".

Quesito 2) Bando POR-FESR Regione Lazio

Lo scrivente, ritenendo che il quesito, come posto, inerisse, in sostanza, alla compatibilità con l'ordinamento comunitario, e di conseguenza con quello interno, dell'art. 7, comma 3, del bando indicato, e che quindi l'Autorità competente ad esprimere un avviso fosse da identificarsi nel summenzionato Dipartimento per le politiche europee, ha rivolto a quest'ultimo - come anche stabilito informalmente in un incontro tra questa Direzione generale e le Regioni svoltosi il 24 novembre u.s. - una richiesta di parere di carattere generale in ordine a disposizioni di questo e di analogo tenore, che risultano essere state inserite in strumenti normativi di vari enti territoriali.

Nella medesima precitata nota n. 9241 del 29 dicembre u.s., il Dipartimento risponde che, sotto un profilo di carattere generale, alle Amministrazioni pubbliche che intendono predisporre misure compatibili di incentivazione è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le regole descritte nelle pertinenti discipline comunitarie, in particolare per ciò che attiene al campo di applicazione ed alle intensità massime di aiuto, specialmente quando il rispetto di queste ultime è collegato a vincoli di cumulo con altri aiuti di Stato. Ciò per significare che nella predisposizione di un regime o di una misura di aiuto, ferma restando la soglia che la specifica norma comunitaria stabilisce, ogni amministrazione è



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

libera di fissare limiti di intensità di aiuto inferiori così come di stabilire o meno l'incumulabilità con altre misure di aiuto, anche laddove la norma comunitaria, a determinate condizioni, la consenta.

Il Dipartimento conclude, pertanto, con riferimento ai limiti di cumulo previsti dalle misure di sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche adottate da alcune amministrazioni regionali, che non si ravvisano elementi di espressa incompatibilità delle misure in parola con l'ordinamento comunitario.

Nell'auspicare la massima diffusione della presente nota, che verrà pubblicata nel sito web di questa Direzione generale, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Botrelli)